

In etichetta deve figurare alternativamente il nome: del produttore e della sua sede, del confezionatore e della sua sede o del venditore e della sua sede (da riportare singolarmente o insieme). Pertanto è possibile indicare solo il confezionatore il quale, ai sensi dell'art. 8 par. 1, diviene responsabile di tutte le informazioni riportate in etichetta. Per garantire la rintracciabilità del prodotto ed evitare inconvenienti in caso di controllo, si suggerisce però di indicare sempre il produttore. Nel caso di vendita di prodotti provenienti da laboratori esterni, si rammenta di non utilizzare aggettivi come "artigianale" per non indurre in errore il consumatore (Regolamento 1169/2011/CE, art. 7). Per maggiori dettagli in merito al termine "artigianale" si rimanda alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 168 del 10 novembre 2003.